

Jurnalul Libertății de Conștiință

Vol. 10, Nr. 3

JOURNAL FOR FREEDOM OF CONSCIENCE

2022

iar
EDITIONS
SIC

LIBERTÀ DI MUTARE FEDE RELIGIOSA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Dott. Fabio BALSAMO

*Ricercatore di diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11),
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II, Italia
fabio.balsamo@unina.it*

ABSTRACT: Freedom to Change Religion and Personal Data Processing in EU Law.

The European Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) has granted religious organisations the possibility to process, even in the absence of the legal basis of consent, the personal and sensitive data - and therefore also religious data - of former members. This change, although in line with the objective of guaranteeing greater freedom to religious institutions in the performance of their activities, may affect the free exercise of the individual believer's right to change his or her religious faith. The aim of this paper is to verify whether the current European Union law on the processing of personal data guarantees adequate protection of the individual believer's right to religious freedom in the event of conversion to another religious belief or deconversion.

Keywords: *Personal data protection; leaving religion; freedom to change religion; religious freedom; religious conversions; religious propaganda; religious data; GDPR.*

Sommario: 1. L'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR e il trattamento intraconfessionale dei dati personali degli ex membri – 2. L'incidenza dei nuovi media nelle conversioni religiose – 3. Il trattamento dei dati personali degli ex membri per finalità di propaganda religiosa nel vigente diritto eurounitario – 4. L'esigenza di un più equilibrato bilanciamento tra libertà di propaganda religiosa dell'organizzazione e tutela della libertà religiosa del singolo nel GDPR.

1. L'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR e il trattamento intraconfessionale dei dati personali degli ex membri

Con l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) è stata innovata la disciplina prevista dall'art. 8, par. 2, lett. d) della Direttiva n. 95/46/CE che consentiva alle organizzazioni confessionali, in presenza di garanzie adeguate, di trattare senza il consenso dell'interessato e per un uso interno i dati di natura religiosa e gli altri dati sensibili esclusivamente dei membri e dei soggetti che avessero regolari contatti con l'organizzazione¹. In base al vigente art. 9, par. 2, lett. d) del GDPR, il trattamento dei dati sensibili degli interessati può essere invece effettuato dalle organizzazioni religiose a prescindere dalla base giuridica del consenso dell'interessato anche nei confronti degli ex membri². Con questa modifica sono stati così recepiti i pronunciamenti

1 L'art. 8, par. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE prevedeva una deroga al generale divieto di trattamento dei dati sensibili, compresi i dati personali che rivelano « le convinzioni religiose o filosofiche » dell'interessato, quando il trattamento fosse « effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate ». Per i primi commenti della dottrina ecclesiasticistica alla legge n. 675 del 1996 di recepimento della Direttiva 95/46/CE cfr. V. Pignedoli, *Privacy e libertà religiosa*, Milano, 2001; A. Chizzoniti, *Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 1997, pp. 379-384; V. Marano, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1998, pp. 305-320; C. Redaelli, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1998, pp. 310-329; N. Colaianni, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1999, pp. 195-226; R. Botta, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (Dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 al D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 4, 1999, pp. 882-927; D. Milani, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislativa ed interventi giurisprudenziali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 266-293; R. Acciai, *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, pp. 341-360.

2 In argomento mi sia consentito rinviare a F. Balsamo, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Cosenza, 2021. Vedasi inoltre M. Ganarin, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*,

della giurisprudenza³ e del Garante della Privacy⁴ in tema di “sbattezzo”⁵ e

Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 11, 2018, pp. 1-29; A. Fucillo, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, II edizione, Torino, 2018, specialmente p. 277 ss.; J. Puyol (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfere giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, Roma, 2019; A. Fabbri, *I dati personali di natura religiosa, tra scelte individuali e trattamento confessionale collettivo*, nel vol. L. Califano, C. Colapietro (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Napoli, 2019, pp. 539-571; P. Consorti, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Roma-Bari, 2020, specialmente p. 158 ss.; G. Mazzoni, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 7, 2020, pp. 66-90; M. Tigano, *Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Chiesa cattolica e dignità dell'uomo*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, pp. 55-68; S. Attollino, *Le religioni nel mondo delle informazioni: tra privacy e accountability*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 76-109.

3 Si rinvia alla nota pronuncia del Tribunale di Padova (decreto del 29 maggio 2000, n. 3722), consultabile in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2000, pp. 874-876. In argomento cfr. G. Dalla Torre, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci e ombre di una decisione (nota a Trib. Padova, decr. 29 maggio 2000)*, in *Giustizia civile*, 1, 2001, pp. 236-241.

4 Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con la comunicazione *Actus formalis defectio nis ab Ecclesia Catholica* del 13 marzo 2006, ha stabilito gli elementi costitutivi che l'atto di abbandono dalla Chiesa deve soddisfare ai fini della sua efficacia.

La comunicazione è consultabile al seguente indirizzo https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html.

Il procedimento è stato ulteriormente dettagliato dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso specifiche indicazioni diffuse ai Vescovi e ai Parroci, riportate nel vol. A. Fucillo, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 277. Sul tema vedasi inoltre M. J. Arroba Conde, *L'atto formale di uscita dalla Chiesa nel diritto canonico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2012, pp. 52-68.; V. De Paolis, *Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia catholica deficere"*, in *Periodica de re canonica*, 4, 1995, pp. 579-608; R. Coronelli, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*; M. Mosconi, *L'abbandono pubblico e notorio della Chiesa cattolica e in particolare l'abbandono con atto formale*; A. Perlasca, *L'abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico*, tutti in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2007, rispettivamente a pp. 8-34; pp. 35-59; pp. 60-81.; C. Ventrella, *Diritto alle "identità" e profili interordinamentali: cambiamenti di status e certificazioni religiose*, in *Diritto e religioni*, 1, 2010, pp. 249-278; M. C. Ruscazio, *Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 3, 2018, pp. 1-17.

5 Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si rinvia al provvedimento del Garante della Privacy del 9 settembre 1999 (consultabile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1044304>) e del 28 settembre 2006 (consulta-

l'affermazione della legittimità dei trattamenti di carattere intraconfessionale dei dati personali degli ex membri ha costituito una definitiva presa di posizione negativa del legislatore eurounitario riguardo alle richieste presentate dagli ex fedeli cattolici per ottenere la definitiva cancellazione dei loro nominativi dal registro dei battezzati in luogo della semplice annotazione⁶.

La presente indagine si propone di verificare se l'entrata in vigore del GDPR abbia inciso negativamente sul concreto esercizio, all'interno del contesto eurounitario, della libertà del singolo fedele di recedere dalla confessione religiosa di appartenenza o di mutare fede religiosa. Difatti, la possibilità per le organizzazioni confessionali di trattare anche per finalità di propaganda i dati degli ex membri senza il loro consenso può potenzialmente ostacolare o interferire significativamente con gli specifici percorsi di

bile all'indirizzo <https://www.olir.it/documenti/deliberazione-28-settembre-2006/>). Con il provvedimento del 10 ottobre 2002 (doc. web n. 1066415) il Garante della Privacy aveva inoltre precisato che: «la richiesta di un battezzato di apporre nei registri parrocchiali l'annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all'appartenenza religiosa». La decisione è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1066415>.

Per le prime riflessioni dottrinali sul tema cfr., *ex plurimis*, a S. Berlingò, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 295-328; G. Boni, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2001, pp. 1687-1768.

6 L'art. 2, § 9 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 20 ottobre 1999, recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza", stabiliva che: «la richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano». Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Decreto generale. "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"*, 20 ottobre 1999, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 10, 1999, pp. 376-397. Per i primi commenti dottrinale al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 20 ottobre 1999 si rinvia a D. Mogavero, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, pp. 589-610; A. Vitalone, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (il Civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2001, pp. 261-280; R. Terranova, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 294-316; G. Boni, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, cit.

conversione o di abbandono dalla precedente fede, soprattutto in considerazione dell'impiego di tecniche di tracciamento e profilazione.

2. L'incidenza dei nuovi media nelle conversioni religiose

Una prima conferma dell'importanza del trattamento dei dati personali e della disciplina regolamentare europea contenuta nel GDPR rispetto alle ipotesi di conversione può trarsi innanzitutto, su un piano empirico, in considerazione dell'importanza che assumono i media e i nuovi mezzi di comunicazione telematica nella scelta di mutare fede religiosa o di mantenere la nuova condizione di apostata. D'altro canto, sono ormai i media e il *web* a fornire l'interfaccia principale per acquisire informazioni in tema di religione e i nuovi mezzi di comunicazione digitale, lungi dal limitarsi a trasmettere informazioni, si spingono ad assumere un ruolo attivo nell'inquadramento delle questioni religiose, finendo con il condizionare anche le scelte di conversione, soprattutto attraverso la diffusione, sempre più mirata, di informazioni concernenti specifici casi di conversione o di abbandono dalla fede religiosa⁷. Emblematico, in tal senso, è il *trend* degli abbandoni dalla Chiesa evangelico-luterana finlandese che si è registrato nel 2010 in Finlandia a seguito della divulgazione sui media e sui *social networks* dei primi episodi di recesso motivati dal profondo dissenso rispetto alle posizioni espresse dall'organizzazione confessionale nei confronti dei diritti degli omosessuali⁸. Analogamente si pensi al diverso rilievo attribuito dai media alle storie di conversione dai nuovi movimenti religiosi o dall'Islam, che generalmente ricevono nei Paesi occidentali una maggiore eco-mediale rispetto ai casi di conversione dal buddismo, dall'induismo o dall'ebraismo. È questo, ad esempio, il caso dei richiedenti asilo islamici convertiti al Cristianesimo all'esito di processi di conversione maturati soprattutto negli ambienti evangelici tedeschi, impegnati in prima linea nelle azioni di

7 Così T. Taira, *Media and Communication Approaches to Leaving Religion*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, Leiden-Boston, 2020, pp. 335-348, specialmente p. 336, in cui è espressamente sottolineata l'incidenza dei nuovi mezzi di comunicazione nei processi di conversione.

8 *Ivi*, p. 337, in cui si sottolinea che gli episodi di recesso dalla Chiesa evangelico-luterana finlandese si sono registrati nonostante la stampa conservatrice abbia esplicitamente incoraggiato i fedeli a non abbandonare la Chiesa, sostenendo la necessità di contribuire dall'interno al suo cambiamento.

accoglienza dei migranti provenienti dall'Iran, dalla Siria e dall'Iraq⁹. E in tal senso, la conversione, ancorché genuina e salda, si è comunque collocata nell'ambito di una più complessiva azione di integrazione del migrante all'interno della società di destinazione¹⁰.

Si pensi, infine, all'importanza dei media nell'elaborazione dei processi psicologici di "secolarizzazione" dell'istituzione, prodromici all'abbandono dai nuovi movimenti religiosi¹¹.

3. Il trattamento dei dati personali degli ex membri per finalità di propaganda religiosa nel vigente diritto eurounitario

Alla luce di queste considerazioni risulta ancora più evidente il rilievo che

9 Cfr. N. Stene, *Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, cit., pp. 210-219, specialmente pp. 212-218, in cui si sottolinea che "conversion can be part of a migration and integration strategy" (p. 225). In relazione al ruolo che può assumere la conversione religiosa come "migration and integration strategy" cfr. S. Akpacar, *Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey*, in *International Migration Review*, 4, 2006, pp. 817-853; D. A. Miller, P. Johnstone, *Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census*, in *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, 11, 2015, pp. 1-20; nonché G. Marti, "I Was a Muslim, But Now I Am a Christian": *Preaching, Legitimation, and Identity Management in a Southern Evangelical Church*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, 2, 2016, pp. 250-270. Il fenomeno delle conversioni al cristianesimo da parte dei richiedenti asilo di fede islamica, particolarmente rilevante in Germania, Austria e Inghilterra, è stato affrontato anche da alcune testate giornalistiche. In argomento cfr. L. Grotti, *Migliaia di rifugiati musulmani si convertono al cristianesimo in Europa (e molti vengono perseguitati)*, in *Tempi*, 10 marzo 2017.

10 *Ivi*, p. 215. Sul tema dell'integrazione sociale ed economica dei migranti all'interno dei contesti di destinazione si rinvia a M. d'Arienzo, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, 2018, specialmente p. 95 ss.; Ead., *Nuove problematiche circa i rapporti tra potere pubblico e strutture di natura confessionale nell'azione di accoglienza dei migranti*, in *Democrazia e diritti sociali*, 3, 2019, pp. 41-51; Ead., *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290; Ead., *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, in S. Burgio, S. Fontana, S. Lagdaf (a cura di), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Lugano, 2016, pp. 129-153; *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, XX, 2, 2015, pp. 420-437.

11 Sul tema vedasi M. Cardano, N. Pannofino, *Piccole apostasie. Il congedo dai nuovi movimenti religiosi*, Bologna, 2015, *passim*; nonché G. Filoramo, *Riflessioni in margine ai meccanismi di ingresso e di uscita da una religione*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 149-161.

può rivestire la possibilità per le confessioni religiose, nell'attuale contesto telematico e digitale, di trattare senza la base giuridica del consenso i dati sensibili degli ex membri per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui può essere senz'altro ricompresa la finalità di richiamare alla fede l'apostata o chi abbia formalmente manifestato l'intenzione di recedere dalla fede religiosa. Questa possibilità, preclusa dalla Direttiva 95/46/CE, sembra invece espressamente ammessa a seguito dell'entrata in vigore del GDPR. In tal senso, la formulazione del vigente art. 9, par. 2, lett. d), sebbene abbia avuto il merito di recepire la prassi del Garante della Privacy e le pronunce della giurisprudenza in tema di sbattezzo, ha posto alcune problematiche applicative di non poco rilievo.

La prima concerne la difficoltà, per alcune tradizioni religiose, di distinguere tra lo *status* di membro e di ex membro in mancanza di un meccanismo formale di abbandono dalla comunità religiosa di appartenenza. È il caso dell'Ebraismo, in cui risulta dominante la dimensione eminentemente etnica dell'"essere ebreo", riconosciuta nell'Ebraismo ortodosso in base alla nascita e a prescindere dall'intenzione del fedele di convertirsi o abbandonare la propria fede religiosa¹². Del resto, nell'Ebraismo non esistono registri di membri "iscritti" o ufficialmente "attivi", a parte l'affiliazione ad una determinata sinagoga¹³. L'affievolimento del criterio etnico in favore dell'affermazione del criterio culturale della partecipazione alla vita religiosa e sociale ebraica caratterizza invece l'Ebraismo riformato¹⁴. Ne discende che la scelta di abbandonare l'Ebraismo si può manifestare in forme concrete di recesso soprattutto in caso di recesso dall'Ebraismo conservatore, laddove la scelta di abbandonare la propria fede religiosa o semplicemente l'ultra-ortodossia in favore di un Ebraismo ortodosso o riformato presupp-

12 Cfr. D. Belfon, *Leaving Orthodox Judaism*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, cit., pp. 142-153, specialmente p. 143, nonché S. Pasquetti, *Ebreo per nascita, «apostata» per scelta*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 12-51, specialmente p. 13, in cui l'A. afferma che l'Ebraismo ortodosso, sulla base del principio matrilineare prescritto dalla *Halakha*, «individua nello status personale della madre il criterio determinante per la trasmissione dell'identità ebraica».

13 D. Belfon, *Leaving Orthodox Judaism*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, cit., p. 143.

14 Cfr. S. Pasquetti, *Ebreo per nascita, «apostata» per scelta*, cit., specificamente pp. 22-30, in cui si sottolinea l'adozione nell'Ebraismo riformato di un nuovo criterio teso a valorizzare la partecipazione del fedele alla vita culturale e sociale della comunità ebraica.

pone necessariamente la rottura delle stringenti forme di socializzazione comunitaria e una corrispondente reazione del gruppo finalizzata alla conservazione della sua integrità contro ogni influenza esterna¹⁵. Ne discende, pertanto, che rispetto alle tradizioni religiose che non contengono meccanismi formali di recesso dalla comunità religiosa di appartenenza la distinzione introdotta dal legislatore eurounitario all'art. 9, par. 2, lett. d) tra membri ed ex membri non sembra presentare apprezzabile utilità su un piano meramente applicativo.

Il secondo aspetto problematico è di carattere interpretativo e concerne la portata dell'eventuale carattere innovativo dell'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR rispetto alla norma contenuta nell'art. 8, par. 2, lett. d) della previgente Direttiva, in cui il mancato riferimento alla categoria degli ex membri sembrava aver precluso alle organizzazioni confessionali di trattare per fini di propaganda religiosa - e senza la base giuridica del consenso - i dati personali, anche sensibili, degli ex affiliati. Nel regime previgente il diritto all'autodeterminazione informativa del singolo fedele e il diritto di ricostruire la propria identità religiosa a seguito del mutamento di fede religiosa¹⁶, sulla scorta del dettato normativo, venivano pacificamente ritenuti in dottrina preminenti rispetto alla libertà dell'organizzazione confessionale di diffondere il proprio credo attraverso messaggi propagandistici, finanche se indirizzati nei confronti degli apostati. Difatti, in ordine al diritto dell'individuo di ricostruire liberamente ed in ogni tempo la propria identità personale la dottrina ecclesiasticistica sottolineava la necessità che i relativi trattamenti di dati personali non potessero prescindere dalla base giuridica del consenso¹⁷.

15 Così D. Belfon, *Leaving Orthodox Judaism*, cit., pp. 143-144.

16 Il diritto di libertà religiosa ricomprende, come noto, anche «la facoltà di mutare in qualsiasi momento la propria appartenenza confessionale». Così G. Catalano, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, 1957, p. 68. Cfr., *ex multis*, M. Tedeschi, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Revista española de derecho canonico*, 47, 1990, pp. 169-187; Id. (a cura di), *La Libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2002; P. Di Marzio, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, 2000; M. d'Arienzo, *Raffronti normativi in tema di libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 2004, pp. 502-520; M. Ricca, *Art. 19*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, pp. 420-440.

17 Cfr. J. Pasquali Cerioli, *La propaganda religiosa: la libertà silente*, Milano, 2018, p. 151; nonché D. Milani, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislativa ed interventi giurisprudenziali*, cit., specialmente p. 283.

Anche la prassi confermava questa impostazione. Difatti, come già anticipato *supra*¹⁸, l'art. 2, § 9 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1999 recante “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*” prevedeva espressamente che la richiesta di sbattezzo obbligasse il responsabile dei registri a non utilizzare più i relativi dati personali, salvo che con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano. Ancora più specificamente, le indicazioni del 24 novembre 2006 sulla separazione formale della Chiesa cattolica apostolica romana stabilivano che dall'annotazione della richiesta di sbattezzo nei registri derivasse il dovere di non contattare più la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale¹⁹. Nello stesso senso si muovevano anche le deduzioni difensive depositate dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel ricorso definito dal Garante della Privacy il 7 aprile 2015, in cui si confermava che il fedele che aveva richiesto la cancellazione dai registri dei membri della Chiesa non dovesse essere più contattato per comunicazioni di carattere ecclesiale²⁰.

È su questo consolidato assetto che interviene il Regolamento Europeo 679/2016. L'attuale disciplina eurounitaria, invero, sembra effettivamente determinare un mutamento del quadro normativo previgente nel momento in cui permette alle organizzazioni confessionali di utilizzare i dati personali degli ex membri, senza il loro consenso e per un uso interno, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tra cui va annoverata anche la propaganda religiosa, che spesso è indirizzata proprio nei confronti degli apostati. Del resto, soprattutto nell'ambito dei nuovi movimen-

18 Cfr. la nota n. 6.

19 Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*, 13 marzo 2006, consultabile al seguente indirizzo: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html.

20 Si rinvia alle deduzioni difensive della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel procedimento definito dal Garante della Privacy con il provvedimento n. 430 del 16 luglio 2015 (doc. web n. 4362736). In particolare, con la nota del 15 maggio 2015 l'organizzazione confessionale «ha ribadito di non essere “un'organizzazione di carattere commerciale” e di non aver mai contattato il ricorrente per scopi commerciali; inoltre, la stessa ha sostenuto che tutti possono registrarsi al sito “lds.org” mediante un proprio account “indipendentemente dall'appartenenza alla Chiesa” e che tale registrazione può essere automaticamente cancellata dallo stesso utente; infine, la resistente ha assicurato che “nessuno degli organi direttivi o istituzionali della Chiesa stessa si attiverà per entrare in contatto” con il ricorrente». La nota del 15 maggio 2015 è riportata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 430 del 16 luglio 2015, consultabile all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4362736>.

ti religiosi, il processo di abbandono dalla fede religiosa di appartenenza difficilmente si sostanzia in un netto momento di rottura, ma piuttosto si dispiega attraverso un percorso prolungato ed oscillante caratterizzato da ripetuti ritorni alla fede e nuove uscite, intervallati da periodi di crisi in cui può manifestarsi anche con una notevole intensità la pressione del gruppo religioso impressa per far desistere il fedele dal suo proposito di recedere definitivamente dal gruppo²¹. Lo stesso può dirsi anche nei confronti dei soggetti espulsi. Ad esempio, nel contesto mormone si raccomanda espressamente di «fare ogni sforzo per mostrare amore a queste persone in modo che possano essere incoraggiate a vivere in modo da meritarsi, di nuovo, tutti i privilegi concessi dalla Chiesa»²², e, non a caso, è espressamente previsto il battesimo di riammissione del mormone reintegrato²³. Anche nel diritto islamico, nondimeno, il minore o la donna apostata sono incoraggiati alla riconversione all' Islam prima che possa essere comminata nei loro confronti la punizione prevista per il delitto di apostasia²⁴.

Le medesime attività propagandistiche possono essere inoltre destinate dall'organizzazione confessionale verso quei soggetti che abbiano espresso la volontà di recedere o di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità religiosa di appartenenza. Che le organizzazioni confessionali, in base alla nuova disposizione di cui all'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR, possano trattare i dati personali, anche sensibili, dei soggetti che abbiano manifestato l'intenzione di abbandonare o mutare fede religiosa trova esplicita conferma nel provvedimento del *Garante della Privacy* del 25 febbraio 2021, n. 71²⁵, in cui, nel vaglio congiunto di una serie di ricorsi proposti da ex fedeli nei confronti della Congregazione dei Testimoni di Geova, espressamente sono state ritenute legittime le attività dirette a richiamare alla fede, anche per il tramite di annunci pubblici e sempre ai sen-

21 Così A. Hinderaker, *Leaving Mormonism*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, cit., pp. 200-209, specialmente pp. 203-204.

22 Cfr. F. M. Gedicks, *Essere mormone*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 71- 89, specialmente p. 82, nota 61, in cui si rinvia al volume di J. A. Widtsoe, *Priesthood and Church Government in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, Salt Lake City, 1962, p. 208.

23 Cfr. F. M. Gedicks, *Essere mormone*, cit., pp. 83-84.

24 Cfr. S. Tellenbach, *L'apostasia nel diritto islamico*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 53-70, specialmente p. 59.

25 Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25 febbraio 2021, n. 71 (doc. web. n. 9574136) ha affrontato affronta è reperibile all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9574136>.

si dei precetti religiosi, «chi è rimasto inattivo o chi ha manifestato l'intenzione di allontanarsi dalla comunità»²⁶. Pare evidente come la possibilità di indirizzare comunicazioni di carattere ecclesiale, senza la base giuridica del consenso, anche nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dalla fede di appartenenza possa costituire un'attività in grado di influenzare significativamente il processo di conversione del singolo fedele ad altra fede religiosa o il suo percorso di deconversione. Oltretutto, lo spazio riconosciuto dall'art. 91 GDPR alle confessioni religiose per l'emanazione di proprie normative dirette a disciplinare il trattamento intraconfessionale dei dati personali potrebbe costituire l'occasione per riaffermare la possibilità di indirizzare messaggi di carattere propagandistico anche nei confronti degli ex membri o di chi abbia manifestato la volontà di recedere dalla fede: del resto, una simile previsione risulterebbe pienamente conforme alla vigente disciplina eurounitaria, e specificamente all'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR.

Ad ogni modo, anche all'indomani dell'entrata in vigore del GDPR la dottrina ha ribadito che la possibilità che un ex membro sia raggiunto da messaggi a contenuto religioso provenienti, senza il suo consenso, dalla fede religiosa di cui in precedenza era membro contrasta con il diritto fondamentale dell'individuo di mutare il proprio orientamento religioso²⁷. Un'ulteriore riprova di questa posizione può rinvenirsi da ultimo nell'art. 8, § 8 Decreto generale del 24 maggio 2018 elaborato, in base all'art. 91 GDPR, dalla Conferenza Episcopale Italiana, con cui è stato ribadito quanto già previsto nel Decreto del 1999, ossia che la richiesta di sbattezzo obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i relativi dati personali se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano²⁸.

26 Per una approfondita disamina del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e sul procedimento di espulsione della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova cfr. D. Durisotto, *Il trattamento dei dati personali da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova e il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 9574136 del 2021*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, pp. 815-826.

27 Così J. Pasquali Cerioli, *La propaganda religiosa: la libertà silente*, cit., p. 151, secondo cui il diritto alla privacy, costituisce un elemento essenziale per l'autonoma costruzione della identità del soggetto, rappresentando l'espressione della sua libertà di autodeterminazione, anche religiosa. Difatti, il diritto alla privacy «può essere annoverato tra quei "diritti" inviolabili o quelle fondamentali "libertà altrui" gerarchicamente idonee a pretendere soddisfacenti esiti di bilanciamento con la libertà di propagandare le proprie convinzioni» (p. 147).

28 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela*

4. L'esigenza di un più equilibrato bilanciamento tra libertà di propaganda religiosa dell'organizzazione e tutela della libertà religiosa del singolo nel GDPR

Il provvedimento del Garante della Privacy del 25 febbraio 2021 e la conferma della possibilità di trattare, senza il consenso dell'interessato, i dati personali dell'apostata o di chi abbia formalmente manifestato l'intenzione di abbandonare la fede può sollecitare alcune riflessioni in merito all'adeguatezza della formulazione dell'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR, e specificamente in ordine all'opportunità di distinguere, ai fini dell'effettiva tutela del diritto di libertà religiosa del singolo, tra la condizione dell'ex membro - ormai cancellato dai registri o espulso dall'organizzazione - e la diversa condizione di chi, pur senza essere formalmente cancellato dai registri, si sia soltanto limitato a manifestare l'intenzione di abbandonare il gruppo religioso, intraprendendo un percorso di conversione ad altra fede religiosa o di deconversione. L'attuale disciplina, invero, per quanto concerne la posizione di chi stia affrontando un percorso di allontanamento dalla propria fede religiosa sembra ancora decisamente squilibrata in favore della libertà delle organizzazioni confessionali, soprattutto in quei numerosi casi in cui non sono previste procedure atte a formalizzare l'uscita dalla confessione religiosa. In mancanza di un definitivo allontanamento e anche nel corso di un procedimento di conversione o di graduale uscita dal gruppo religioso, l'attuale disciplina regolamentare eurolunitaria sembra infatti consentire il trattamento dei dati sensibili del soggetto senza il suo consenso per finalità interne all'organizzazione - senza che tuttavia possa ritenersi escluso l'impiego di penetranti tecniche di profilazione²⁹ - con la conseguenza di assoggettare potenzialmente il recedente a forme di pressioni, da parte del

del diritto alla buona fama e alla riservatezza, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2, 31 maggio 2018, pp. 94-133, reperibile anche *on line* all'indirizzo; https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2022/08/51507-2018_05_Decreto-generale-privacy_OK.pdf

29 Il *Considerandum* n. 71 GDPR definisce la profilazione come «una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi». Sull'impiego di tecniche di profilazione nel trattamento dei dati personali di natura religiosa mi sia consentito rinviare a F. Balsamo, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, cit., specificamente p. 81 ss.

gruppo di appartenenza, in grado di coartare in modo decisivo il suo fondamentale diritto di ricostruire la propria identità religiosa in ogni tempo.

Anche in considerazione dell'invasività dei nuovi metodi automatizzati di trattamento dei dati, spesso affidati a forme di intelligenza artificiale³⁰, ai fini di un più equilibrato bilanciamento tra la libertà organizzativa delle confessioni religiose e la libertà religiosa del singolo potrebbe risultare di una qualche utilità riaffermare, modificando l'attuale formulazione dell'art. 9, par. 2, lett. d) GDPR, la necessità della base giuridica del consenso anche per quei trattamenti di dati personali che si sostanzino nell'invio di comunicazioni a contenuto religioso o propagandistico indirizzati dall'organizzazione confessionale sia ad un ex membro, sia al fedele che abbia formalmente manifestato l'intenzione di abbandonare la fede religiosa, e ciò a prescindere dall'esito del suo percorso di conversione o di deconversione. Di tal guisa probabilmente si perverrebbe ad una più effettiva tutela del diritto del singolo di mutare liberamente la propria fede religiosa e si limiterebbero quegli ostacoli che vengono di fatto frapposti all'esercizio di questo fondamentale diritto, soprattutto in seno ai nuovi movimenti religiosi³¹ e all'interno delle organizzazioni confessionali prive di formali meccanismi di recesso.

In tal senso, le soluzioni normative elaborate ai sensi dell'art. 91 GDPR dalle organizzazioni confessionali - si pensi alla richiamata disposizione di cui all'art. 8, § 8 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza del 24 maggio 2018 e al correlato divieto di inoltrare comunicazioni di carattere ecclesiale ai recedenti - possono fungere da stimolo per un adeguamento della disciplina regolamentare eurounitaria vigente in materia di protezione dei dati personali.

Bibliografia:

- * Acciai, Riccardo, *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, pp. 341-360.

30 In argomento cfr. *ex multis* F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018.

31 Cfr. Mario Cardano, Nicola Pannofino, *Piccole apostasie. Il congedo dai nuovi movimenti religiosi*, cit., *passim*.

- Akpacar, Sebnem, *Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey*, in *International Migration Review*, 4, 2006, pp. 817-853.
- Arroba Conde, Manuel Jesus, *L'atto formale di uscita dalla Chiesa nel diritto canonico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2012, pp. 52-68.
- Attollino, Simona, *Le religioni nel mondo delle informazioni: tra privacy e accountability*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 76-109.
- Balsamo, Fabio, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2021.
- Belfon, David *Leaving Orthodox Judaism*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, Leiden-Boston, Brill, 2020, pp. 142-153.
- Berlingò, Salvatore, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 295-328.
- Boni, Geraldina, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2001, pp. 1687-1768.
- Botta, Raffaele, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (Dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 al D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 4, 1999, pp. 882-927.
- Cardano, Maria; Pannofino, Nicola, *Piccole apostasie. Il congedo dai nuovi movimenti religiosi*, Bologna, il Mulino, 2015.
- Catalano, Gaetano, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 1957.
- Chizzoniti, Antonio, *Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 1997, p. 379 ss.
- Colaianni, Nicola, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1999, pp. 195-226.
- Consorti, Pierluigi, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Roma-Bari, Laterza, 2020.
- Coronelli, Renato, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*; in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2007, pp. 8-34.
- d'Arienzo Maria, *Nuove problematiche circa i rapporti tra potere pubblico e strutture di natura confessionale nell'azione di accoglienza dei migranti*, in *Democrazia e diritti sociali*, 3, 2019, pp. 41-51.

- d'Arienzo Maria, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2018.
- d'Arienzo Maria, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290; Ead., *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, in S. Burgio, S. Fontana, S. Lagdaf (a cura di), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Agorà & Co editrice, Lugano, 2016, pp. 129- 153.
- d'Arienzo Maria, *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, XX, 2, 2015, pp. 420-437.
- d'Arienzo Maria, *Raffronti normativi in tema di libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 2004, pp. 502-520.
- Dalla Torre, Giuseppe, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci e ombre di una decisione (nota a Trib. Padova, decr. 29 maggio 2000)*, in *Giustizia civile*, 1, 2001, pp. 236-241.
- De Paolis, Velasio, *Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia catholica deficere"*, in *Periodica de re canonica*, 4, 1995, pp. 579-608.
- Di Marzio, Paolo, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, Jovene, 2000.
- Durisotto, David, *Il trattamento dei dati personali da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova e il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 9574136 del 2021*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, pp. 815-826.
- Fabbri, Alberto, *I dati personali di natura religiosa, tra scelte individuali e trattamento confessionale collettivo*, nel vol. L. Califano, C. Colapietro (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 539-571.
- Filoramo, Giovanni, *Riflessioni in margine ai meccanismi di ingresso e di uscita da una religione*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 149-161.
- Fuccillo, Antonio, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, II edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2018.
- Ganarin, Manuel, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista Telematica (www.statoechiese.it)*, 11, 2018, pp. 1-29.

- Gedicks, Frederick Mark, *Essere mormone*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 71- 89.
- Grotti, Leone, *Migliaia di rifugiati musulmani si convertono al cristianesimo in Europa (e molti vengono perseguitati)*, in *Tempi*, 10 marzo 2017.
- Hinderaker, Amorette, *Leaving Mormonism*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, Leiden-Boston, Brill, 2020, pp. 200-209.
- Marano, Venerando, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1998, pp. 305-320.
- Marti, Gerardo, "I Was a Muslim, But Now I Am a Christian": *Preaching, Legitimation, and Identity Management in a Southern Evangelical Church*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, 2, 2016, pp. 250–270.
- Mazzoni, Giulia, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it)*, 7, 2020, pp. 66-90.
- Milani, Daniela, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislativa ed interventi giurisprudenziali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 266-293
- Miller, A. Duan; Johnstone, Patrick; *Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census*, in *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, 11, 2015, pp. 1–20
- Mogavero, Domenico, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, pp. 589-610.
- Mosconi, Marino, *L'abbandono pubblico e notorio della Chiesa cattolica e in particolare l'abbandono con atto formale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2007, pp. 35-59.
- Pasquali Cerioli, Jlia, *La propaganda religiosa: la libertà silente*, Giuffrè, Milano, 2018.
- Pasquetti, Silvia, *Ebreo per nascita, «apostata» per scelta*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 12-51.
- Perlasca, Alberto, *L'abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2007, pp. 60-81.
- Pignedoli, Valeria, *Privacy e libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2001.

- Pizzetti, Franco (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, Giappichelli, 2018.
- Puyol, Jordi (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfere giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, Roma, Edusc, 2019.
- Redaelli, Carlo, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1998, pp. 310-329.
- Ricca, Mario, Art. 19, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006, pp. 420-440,
- Ruscazio, Maria Chiara, *Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 3, 2018, pp. 1-17.
- Stene, Nora, *Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, Leiden-Boston, Brill, 2020, pp. 210-219.
- Taira, Teemu, *Media and Communication Approaches to Leaving Religion*, in D. Enstedt, G. Larsson, T. T. Mantsinen (eds.), *Handbook of Leaving Religion*, Leiden-Boston, Brill, 2020, pp. 335-348.
- Tedeschi, Mario, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Revista española de derecho canonico*, 47, 1990, pp. 169-187.
- Tedeschi, Mario (a cura di), *La Libertà religiosa*, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2002.
- Tellenbach, Silvia, *L'apostasia nel diritto islamico*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1, 2001, pp. 53-70.
- Terranova, Roberta, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 294-316.
- Tigano, Marta, *Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Chiesa cattolica e dignità dell'uomo*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, pp. 55-68.
- Ventrella, Carmela, *Diritto alle "identità" e profili interordinamentali: cambiamenti di status e certificazioni religiose*, in *Diritto e religioni*, 1, 2010, pp. 249-278
- Vitalone, Alessia, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (il Civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2001, pp. 261-280.
- Widtsoe, John A., *Priesthood and Church Government in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, Salt Lake City, Deseret Book, 1962.